



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI – PARTE STRAORDINARIA

12 giugno 2012

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all’Ordine del Giorno di Parte Straordinaria - “*Modifiche agli articoli 4 (Oggetto), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale), e introduzione dell’articolo 28 (Disposizioni transitorie) dello Statuto Sociale di Seat Pagine Gialle S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*” - redatta ai sensi dell’articolo 72 del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. (“**Seat**” o la “**Società**”) Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione, tra l’altro, la modifica degli articoli 4 (*Oggetto*), 14 (*Composizione del Consiglio di Amministrazione*) e 22 (*Collegio Sindacale*) nonché l’introduzione di un nuovo articolo 28 (*Disposizioni transitorie*) dello Statuto Sociale. La presente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”).

1. Motivazioni e illustrazione delle modifiche proposte

1.1 Modifiche dell’articolo 4 (*Oggetto*) dello Statuto Sociale

La proposta di modifica dell’articolo 4 (*Oggetto*) dello Statuto Sociale si motiva sulla base (i) della evoluzione normativa relativa al regime delle attività finanziarie previste dal Testo Unico Bancario; e (ii) della costante e rapida evoluzione tecnologica che caratterizza i settori in cui la Società opera.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (il “**Decreto 141**”), il quadro normativo relativo ai “**soggetti operanti nel settore finanziario**”, contenuto principalmente nel Titolo V del Testo Unico Bancario, è risultato profondamente mutato. Nello specifico, l’attività di assunzione di partecipazioni, originariamente soggetta a riserva di attività e, al ricorrere di determinate condizioni, all’iscrizione in appositi albi o elenchi, non costituisce più un’attività riservata. Pertanto il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno cogliere l’occasione per eliminare dalla

attuale formulazione dell'oggetto sociale il riferimento al concetto di "prevalenza", retaggio del previgente contesto normativo e relativo allo svolgimento di attività finanziaria non nei confronti del pubblico (articolo 113 del Testo Unico Bancario nella formulazione – abrogata – precedente al Decreto 141).

Inoltre, in considerazione della costante e rapida evoluzione tecnologica che caratterizza i settori in cui la Società opera, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'assemblea alcune precisazioni dell'oggetto sociale, in termini di applicazioni e modalità di svolgimento dell'attività, fornendo anche maggior corpo ad alcune formulazioni di genere contenute nella previsione in oggetto, in linea con il progresso e l'incremento del commercio elettronico nell'ambito di categorie già previste. Al riguardo si segnala che il tema della evoluzione tecnologica è un tema noto in diversi settori di attività ed è stato oggetto in passato di interventi da parte del legislatore in un settore che presenta connotati affini a quello in cui opera la Società, ovvero il settore dell'editoria, dove si è assistito ad un ampliamento della definizione di "prodotto editoriale", ricomprendendo modalità di diffusione diverse da quella tradizionale (rappresentata dalla forma cartacea).

Le modifiche sopra proposte risultano inoltre coerenti con il prospettato assetto risultante all'esito del processo di ristrutturazione dell'indebitamento di Seat, come descritto più in dettaglio nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria della medesima assemblea.

Tutto ciò premesso, si sottopongono alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 4 (*Oggetto*) dello Statuto Sociale.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA
<p><i>La Società ha per oggetto l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche on line; la raccolta e l'esecuzione - anche per conto terzi - della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche in permuta di beni o servizi; la gestione di attività – anche promozionale - nel campo della</i></p>	<p><i>La Società ha per oggetto l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche on line <u>nonché con qualunque procedimento e tecnologia tempo per tempo disponibile per l'esercizio di tali attività</u>; la raccolta e l'esecuzione - anche per conto terzi - della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi</i></p>

comunicazione pubblicitaria e delle iniziative di relazioni pubbliche; l'esercizio, l'elaborazione e la vendita, con ogni mezzo tecnologico e con qualsiasi supporto trasmissivo, anche on line e via Internet, di ogni tipo di servizi di documentazione comunque concernenti le molteplici forme dell'attività economica, quali, esemplificativamente, le banche dati e i servizi di supporto al commercio di beni e servizi; la gestione di tutte le attività connesse al trattamento e all'esercizio dell'informazione di qualsivoglia genere e in qualunque forma svolta, ivi comprese quelle concernenti l'esercizio e la commercializzazione dei servizi di comunicazione di qualunque tipo, e quindi anche telematica ed elettronica, e con qualsivoglia strumento e modalità, inclusa la gestione di reti di comunicazione elettronica, nonché in genere di tutte le attività, produttive e commerciali, correlate, complementari o strumentali all'ambito di operatività sopra illustrato.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) funzionalmente connesse al con seguito dell'oggetto sociale; a tal fine può anche assumere, direttamente o indirettamente - in via non prevalente e nei limiti di legge -, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, con espressa esclusione di qualsiasi attività inerente alla raccolta del pubblico risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge.

mezzo di comunicazione, anche on line nonché con qualunque procedimento e tecnologia tempo per tempo disponibile per l'esercizio di tali attività, anche in permuta di beni o servizi; la gestione di attività – anche promozionale - nel campo della comunicazione pubblicitaria e delle iniziative di relazioni pubbliche – in esse compresi i servizi di e per il commercio elettronico, l'attività cd di couponing e di proposizione di informazioni anche pubblicitarie su piattaforme internet o di telefonia mobile - svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo nonché con qualunque procedimento e tecnologia tempo per tempo disponibile per l'esercizio di tali attività; l'esercizio, l'elaborazione e la vendita, con ogni mezzo tecnologico e con qualsiasi supporto trasmissivo, anche on line e via Internet nonché con qualunque procedimento e tecnologia tempo per tempo disponibile, di ogni tipo di servizi di documentazione comunque concernenti le molteplici forme dell'attività economica, quali, esemplificativamente, le banche dati e i servizi di supporto al commercio di beni e servizi; la gestione di tutte le attività connesse al trattamento e all'esercizio dell'informazione di qualsivoglia genere e in qualunque forma svolta, ivi comprese quelle concernenti l'esercizio e la commercializzazione dei servizi di comunicazione di qualunque tipo, e quindi anche telematica, ~~ed~~ elettronica e digitale, e con qualsivoglia strumento, tecnologia e modalità tempo per tempo disponibile, inclusa la gestione di reti di comunicazione elettronica, telematica e digitale nonché in genere di tutte le attività, produttive e commerciali, correlate, complementari o strumentali all'ambito di operatività sopra illustrato.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) funzionalmente connesse al con seguito dell'oggetto sociale; a tal fine

	<i>può anche assumere, direttamente o indirettamente - in via non prevalente e nei limiti di legge - interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, con espressa esclusione di qualsiasi attività inerente alla raccolta del pubblico risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge.</i>
--	---

1.2 Modifiche dell'articolo 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale

Le proposte di modifica dell'articolo 14 (*Composizione del Consiglio di Amministrazione*) dello Statuto Sociale derivano dalla necessità di adeguamento alla disciplina introdotta dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011, in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (la "**Legge 120**") che, nel modificare le previsioni sulla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo contenuta nel Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**TUF**"), impone alle società quotate il rispetto di criteri di equilibrio tra i generi tali per cui al genere meno rappresentato debbano appartenere almeno un quinto dei componenti per il primo mandato successivo al 12 agosto 2012 e almeno un terzo per i due successivi mandati.

Inoltre, il Regolamento Emittenti richiede alle società quotate, tra l'altro, di disciplinare in via statutaria le modalità di formazione delle liste nonché di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare al fine di assicurare il rispetto del criterio dell'equilibrio tra i generi.

Al fine quindi di provvedere al rispetto della normativa sopra citata, si propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto Sociale in modo da prevedere:

- (i) che nelle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, siano necessariamente inclusi candidati di genere diverso, nel rispetto della normativa vigente;
- (ii) un meccanismo di sostituzione nell'ambito delle liste al fine di garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione che tenga conto della disciplina sull'equilibrio tra i generi, oltre che della normativa relativa all'indipendenza;

- (iii) che, qualora attraverso il meccanismo del voto di lista con applicazione del metodo dei quozienti e delle relative sostituzioni, non risulti garantito l'equilibrio tra i generi, l'assemblea debba provvedere con le maggioranze di legge; e
- (iv) in caso di sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione operi nel rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi.

La normativa relativa all'equilibrio tra i generi si applica ai rinnovi successivi al 12 agosto 2012, per cui non ha effetto sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società cui è chiamata a provvedere la medesima assemblea in sede ordinaria.

Tutto ciò premesso, si sottopongono alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 14 (*Composizione del Consiglio di Amministrazione*) dello Statuto Sociale.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA
<p><i>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.</i></p> <p><i>L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</i></p> <p><i>Gli Amministratori sono rieleggibili.</i></p> <p><i>Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.</i></p> <p><i>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati</i></p>	<p><i>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.</i></p> <p><i>L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</i></p> <p><i>Gli Amministratori sono rieleggibili.</i></p> <p><i>Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.</i></p> <p><i>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati</i></p>

<p><i>mediante un numero progressivo.</i></p> <p><i>Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</i></p> <p><i>La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa.</i></p> <p><i>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</i></p> <p><i>Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.</i></p> <p><i>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</i></p>	<p><i>mediante un numero progressivo.</i></p> <p><i>Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</i></p> <p><i>La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa.</i></p> <p><i>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</i></p> <p><i>Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della Società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.</i></p> <p><i>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di</i></p>
---	---

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza - come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, gli amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione meno due;

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998. **Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.** La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza **e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi** - come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, gli amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione meno due;

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi per uno e successivamente per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria

<p><i>maggioranza semplice dei voti.</i></p> <p><i>Resta fermo</i></p> <p><i>(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e</i></p> <p><i>(ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</i></p> <p><i>Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i predetti requisiti di indipendenza.</i></p> <p><i>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.</i></p>	<p><i>decescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore.</i></p> <p><i>In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</i></p> <p><i>Resta fermo</i></p> <p><i>(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e</i></p> <p><i>(ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.</i></p> <p><u>Qualora l'applicazione della procedura di cui ai numeri 1) e 2) che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto di quanto previsto dal paragrafo (ii) che precede, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito; in mancanza si procederà alla nomina dei relativi amministratori mancanti secondo la procedura di cui al penultimo capoverso del presente articolo. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il</u></p>
---	--

	<p><u>maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</u></p> <p><i>Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i predetti requisiti di indipendenza <u>nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</u></i></p> <p><i>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C. <u>nel rispetto dei requisiti normativi in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra i generi.</u></i></p>
--	--

1.3 Modifiche dell'articolo 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale

Le modifiche proposte all'articolo 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale rispondono alle medesime esigenze di adeguamento alla normativa in precedenza indicata con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione e contenuta nel TUF, come modificato dalla Legge 120, nonché nel Regolamento Emittenti.

Al fine quindi di provvedere al rispetto della normativa sopra citata, si propone di modificare l'articolo 22 dello Statuto Sociale in modo da prevedere:

- (i) che nelle liste per la nomina del Collegio Sindacale che presentino complessivamente un numero di candidati pari o superiore a tre, siano necessariamente inclusi, sia con riferimento ai sindaci effettivi, sia con riferimento ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso, nel rispetto della normativa vigente;
- (ii) un meccanismo di sostituzione dei sindaci effettivi che tenga conto della disciplina sull'equilibrio tra i generi;

- (iii) che, qualora l'equilibrio tra i generi, non risulti garantito ad esito delle procedure indicate nello Statuto Sociale, l'assemblea debba provvedere con le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi.

Come già anticipato, la normativa relativa all'equilibrio tra i generi si applica ai rinnovi successivi al 12 agosto 2012, per cui non ha effetto sul rinnovo del Collegio Sindacale della Società cui è chiamata a provvedere la medesima assemblea in sede ordinaria.

Tutto ciò premesso, si sottopongono alla Vostra approvazione le modifiche di seguito evidenziate nel testo di raffronto rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 22 (*Collegio Sindacale*) dello Statuto Sociale.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA
<p><i>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea che ne fissa anche la retribuzione. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge.</i></p> <p><i>Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</i></p> <p><i>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, fatta comunque salva l'applicazione di diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</i></p> <p><i>Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D. Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</i></p> <p><i>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri,</i></p>	<p><i>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea che ne fissa anche la retribuzione. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge.</i></p> <p><i>Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.</i></p> <p><i>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, fatta comunque salva l'applicazione di diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. <u>Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del collegio sindacale, devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di</u></i></p>

siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D. Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della società copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I

<p><i>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</i></p> <p><i>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</i></p> <p><i>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</i></p> <p><i>La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista, ove presentata, che ha ottenuto il maggior numero di voti.</i></p> <p><i>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</i></p> <p><i>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</i></p> <p><i>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum di legge, fermo restando il disposto – ove applicabile – dell'art. 144-sexies, comma 12, del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.</i></p> <p><i>Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, art. 1, comma 3, si precisa che attività editoriale, pubblicitaria e servizi di</i></p>	<p><i>sindaci uscenti sono rieleggibili.</i></p> <p><i>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</i></p> <p><i>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</i></p> <p><i>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</i></p> <p><i>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</i></p> <p><i>2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</i></p> <p><i>La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista, ove presentata, che ha ottenuto il maggior numero di voti.</i></p> <p><i>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</i></p> <p><i>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. <u>Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il secondo sindaco supplente, se presente, appartenente al genere meno rappresentato ed eletto dalla lista del candidato sostituito sarà il sostituto.</u></i></p>
---	--

comunicazione in genere, indipendentemente dal mezzo o dal supporto utilizzato, costituiscono attività strettamente attinenti a quella dell'impresa.

Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Qualora l'applicazione delle procedure di cui sopra non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto delle previsioni di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge **o di statuto** alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum di legge, fermo restando il disposto – ove applicabile – dell'art. 144-sexies, comma 12, del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 **nonché nel il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi e le ulteriori disposizioni di legge applicabili.**

Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, art. 1, comma 3, si precisa che attività editoriale, pubblicitaria e servizi di comunicazione in genere, indipendentemente dal mezzo o dal supporto utilizzato, costituiscono attività strettamente attinenti a quella dell'impresa.

Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta

	<i>nel luogo in cui si trova il Presidente.</i>
--	---

1.4 Introduzione dell'articolo 28 (*Disposizioni transitorie*) allo Statuto Sociale

In considerazione delle previsioni di cui alla Legge 120 e delle relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento Emittenti, si propone infine di introdurre un nuovo articolo (l'articolo 28) nell'ambito dello Statuto Sociale. In particolare, tale articolo prevede che le disposizioni dello Statuto Sociale relative al recepimento della normativa sull'equilibrio tra i generi trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, così come previsto dal TUF.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione l'introduzione nello Statuto Sociale di un nuovo articolo 28 (*Disposizioni transitorie*), nel testo di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA
<i>NON PRESENTE</i>	<i>ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i> <i>Le disposizioni degli articoli 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale) finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</i>

2. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione delle presenti deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto Sociale non legittimano i soci all'esercizio del diritto di recesso.

In merito alla possibilità che i soci non concorrenti alla deliberazione sulla proposta di modifica dell'oggetto sociale in analisi possano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile, si segnala che, nel determinare le ipotesi di legittimazione all'esercizio di tale diritto nel caso di modifica della clausola dell'oggetto sociale, è necessario verificare se essa sia in grado di comportare un mutamento significativo dell'attività di impresa. Dall'analisi della tabella comparativa tra

la proposta del nuovo testo dell'articolo 4 dello Statuto Sociale e la previgente formulazione dello stesso, non sembra tuttavia potersi concludere che le modifiche proposte comportino un cambiamento significativo dell'attività della Società e/o un'apprezzabile modifica delle condizioni di rischio per gli azionisti che hanno investito nella stessa.

3. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di assumere la seguente deliberazione in relazione al terzo punto posto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa degli Amministratori,

delibera

- 1. di modificare gli articoli 4 (Oggetto), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 22 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale nonché di introdurre un nuovo articolo 28 (Disposizioni transitorie) dello Statuto Sociale, così come indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa al terzo punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria, allegata al verbale dell'assemblea;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al legale rappresentate pro-tempore i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente delibera ottenga le approvazioni e iscrizioni di legge, con facoltà in particolare di apportare alla stessa le eventuali modificazioni, aggiunte e/o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese e di depositare il nuovo testo di Statuto Sociale”.*

Milano, 30 aprile 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Enrico Giliberti)